COMUNE DI ZECCONE
Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 Del 31-05-2021

COPIA
Numero Reg. Pubbl.

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO.**

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Palestra Mariateresa	**P**	**BALDRIGHI ANDREA**	**P**
GROSSI TERENZIO ANGELO	**P**	**SCADUTO ANTONINO**	**P**
CANDRINA NICHOLAS	**P**	**VECCHIO DAVIDE**	**P**
BARGIGIA DANIELE	**P**	**BERSANI VERONICA**	**P**
PINGITORE LUIGI	**A**	**MILANESI MARCO**	**A**
MOLINARI LISA BENEDETTA	**P**		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza la Signora Palestra Mariateresa in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Signora Dott.ssa Vercesi Elena.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio Gestione Risorse
F.to Rag. Manzi Caterina

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Gestione Risorse
F.to Rag. Manzi Caterina

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra per sintesi il Regolamento.

Visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale *"... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui* all'*articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...*";

Richiamati in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il **comma 817**, a mente del quale *"... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*
- il **comma 821** *"... Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

- il **comma 834** a mente del quale *"... Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio*

della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini …";

- il **comma 847** a mente del quale *"…Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;*

Dato atto che il Comune di Zeccone si trova nella classe "fino a 10.000 abitanti";

Rilevato che, ai sensi del comma 836, viene soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni a decorrere dal 01.12.2021;

Ritenuto di voler comunque mantenere il servizio di cui al punto precedente;

Considerati altresì,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che *"… Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti …"*;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che *"… La legge assicura (…) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) …"*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale *"… Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ..."*;

Visto l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui *"… Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 …"*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno che differisce al 31.03.2021 il termine per l'approvazione del bilancio 2021/2023;

Dato atto che è stato pubblicato sulla G.U. n. 103 del 30 aprile 2021, ed è in vigore dallo stesso giorno, il Dl. n. 56 del 20 aprile 2021, rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", la proroga al 31 maggio 2021 dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 e del rendiconto di gestione 2020.

Richiamata, quindi, la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 15 - ter del D.lgs n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 99 del vigente, il regolamento in oggetto è stato adottato/approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 31 del 25 maggio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile;
Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., rilasciati ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile del servizio Gestione Risorse, allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti n. 9
Votanti n. 7
Astenuti n. 2 (Consiglieri Comunali Bersani Veronica e Vecchio Davide)
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 0

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico;
2) di dare inoltre atto che lo produce effetti, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2021;
3) di dare mandato al Responsabile del Servizio Gestione Risorse di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del "*Regolamento del canone patrimoniale*" contestualmente alla pubblicazione della presente;

Successivamente con la seguente separata votazione:

Presenti n. 9
Votanti n. 7
Astenuti n. 2 (Consiglieri Comunali Bersani Veronica e Vecchio Davide)
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 , del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Palestra Mariateresa

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Vercesi Elena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal giorno 5-6-2021 al giorno 20-6-2021 , ai sensi dell'art.124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., all'Albo Pretorio informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Li 5-6-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Vercesi Elena

La presente deliberazione è copia conforme all'originale:

Zeccone, 5-6-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Vercesi Elena

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 16-6-2021 , AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3, DEL Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Vercesi Elena